

Avv. Danilo Granata

Via G. Fortunato 218 – Belvedere M.mo (Cs) 87021

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELL'ABRUZZO – SEDE DI L'AQUILA RICORSO

Nell'interesse di: Valentina Mancini, nata il 24.06.1983 a Pescara (Pe) e residente in Pescara alla Via Lago di Civita n. 32, c.f. MCNVNT83H64G482W, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Danilo Granata (GRNDNL93B01C588W), con domicilio digitale eletto presso il seguente indirizzo pec: danilogranata23@pec.it, con richiesta espressa di ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento al suindicato indirizzo pec o al seguente numero di fax: 0984.492288, *ricorrente*;

contro: l'AUSL 4 di Teramo (c.f. 00115590671), in persona del l.r.p.t., con sede in Circ.ne Ragusa 1 - 64100 Teramo (TE), *amministrazione resistente*;

nonché contro: la Commissione esaminatrice, in persona del Presidente p.t., nominato con giusta Determinazione n. 1834 del 29.10.2021, *amministrazione resistente*;

nei confronti di: Simone De Santis residente a Sant'Egidio alla Vibrata (TE) in ViaMurri, n.16, **Valeria Capuani**, residente a Pineto (TE) in Via Monteverdi, n. 72, **Luigi Giuliano**, residente a Tufino (NA), in Via Valeriana, n. 4, **Michela Taranta**, residente a l'Aquila, alla Strada Statale 180, n. 185, **Fiore Eustorgio**, residente a Scalea (CS), in Via Pietro Mancini, n. 42, **Erminia Sparano**, residente a Campana (SA), in Via Difesa Maddalena, snc, *controinteressati*.

Per l'annullamento,

previa sospensione degli effetti e previa adozione di ogni altra idonea misura cautelare,

nella prossima Camera di consiglio, cui si chiede sin d'ora di partecipare:

- 1) **Della deliberazione n. 1038 del 31.05.2022**, con la quale l'Asl di Teramo, in persona del direttore generale p.t., ha approvato le graduatorie di merito delle Aziende UU.SS.LL. di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti, Avezzano-Sulmona-l'Aquila e ha dichiarato **n. 10 vincitori, relativamente all'Asl di Teramo**, nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n. 48 Collaboratori Amministrativo Professionali cat.

D, non ancora pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ai sensi del comma 6 dell'art. 18 Dpr. n. 220 del 2001, per come dato atto nella deliberazione sopracitata, già pubblicata, invero, dall'Asl di Teramo nella sezione Concorsi ed Avvisi del suo sito istituzionale, al seguente collegamento ipertestuale <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/Delibera-n.-1038-del-31.05.2022.pdf>, quale atto conclusivo della procedura concorsuale, nonché delle stesse graduatorie di merito, nella parte in cui non viene ricompresa la ricorrente;

- 2) Del **bando** pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n.41 Speciale (Concorsi) del 5/03/2021 ed in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^a serie speciale, concorsi n. 30 del 16/04/2021, nella parte di interesse, e specificatamente nella parte in cui al punto 2. Requisiti specifici e generici di ammissione al concorso prevedeva che *“Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei requisiti di ammissione, generali e specifici appresso indicati: [...] b) **Diploma di Laurea (V.O.) o Laurea Specialistica – ex DM 509/99 o Laurea Magistrale – ex DM 270/2004 in discipline giuridiche e/o economiche**”* e nella parte in cui non prevede alcuna clausola inerente l'equipollenza/equivalenza tra titoli;
- 3) Della **deliberazione n. 0776 del 15 Aprile 2022**, in riferimento al *concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n. 48 Collaboratori Amministrativo Professionali cat. D, da ripartire per le esigenze delle Aziende UUSSLL di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti, Avezzano-Sulmona-L'Aquila*, con la quale veniva sciolta negativamente la riserva, espressa con deliberazione n. 1834 del 29 ottobre 2021, nei confronti di n. 14 candidati, tra cui parte ricorrente, distinti per specifiche Aziende sanitarie, di cui n. 6 per l'Azienda USL di Teramo, n. 4 per l'Azienda sanitaria di Avezzano-Sulmona-L'Aquila; n. 4 per AUSL di Lanciano Vasto e Chieti, limitatamente alla non ammissione della ricorrente;
- 4) Della **comunicazione di non ammissione** trasmessa a mezzo pec dalla P.a. resistente in data 20.04.2022 nei riguardi della ricorrente;
- 5) Della **deliberazione n. 1834 del 29 ottobre 2021** con la quale venivano ammesse con riserva allo svolgimento dell'unica prova scritta tutte le 1420 domande di partecipazione, distinte per azienda destinataria, con esplicita riserva da parte dell'Azienda sanitaria di Teramo di procedere, in una fase

successiva, alla valutazione delle dichiarazioni rese con la domanda di partecipazione sui requisiti generici e specifici da parte dei candidati che avrebbero superato la prova scritta, ove necessario e nella parte di interesse;

- 6) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale e tra questi: se necessario, la **Deliberazione n. 1953 del 7/12/2020** con la quale veniva indetto *il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n. 48 Collaboratori Amministrativo Professionali cat. D, da ripartire per le esigenze delle Aziende UUSSLL di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti,Avezzano-Sulmona-L'Aquila: n. 10 da destinare alle esigenze operative dell' AUSL di Teramo; n. 19 Collaboratori Amministrativo Professionali per l'ausl di Avezzano-Sulmona-L'Aquila; n. 19 Collaboratori Amministrativo Professionali per l'Ausl di Lanciano Vasto e Chieti*, nella parte di interesse, nonché il **verbale del 12.04.2022**, assunto al protocollo dell'Ente con nota n. 0046612, con il quale la Commissione ha stilato la **graduatoria di merito**, sebbene allo stato sconosciuto;

e/o per la disapplicazione della clausola del bando inerente i requisiti specifici di ammissione, nella parte in cui non si prevede equipollenza/equivalenza tra il titolo della ricorrente e quelli ivi indicati;

per la declaratoria di illegittimità della riserva espressa sui titoli per come intesa dalla P.a. resistente;

Per l'accertamento

Dell'illegittimità del *modus operandi* della resistente e, in particolare, sulle modalità di esclusione dal concorso nei confronti di parte ricorrente, attuate in difformità rispetto ai riferimenti normativi attualmente vigenti nella disciplina concorsuale, cui peraltro il bando si riferisce, nonché per non aver tenuto in considerazione nel succitato bando il principio di equipollenza/equivalenza tra titoli accademici, cristallizzato, ormai, da diverse norme imperative nel nostro ordinamento giuridico;

Per la condanna

della Pa resistente a considerare idonea la ricorrente e, per l'effetto, disporre il suo inserimento nella graduatoria di merito in qualità di idonea, secondo punteggi, riserve ed eventuali titoli di preferenze rispettivamente conseguito e dichiarato.

In subordine, con condanna della P.a. ex art. 30 cpa

a risarcire i danni subiti e subendi da parte della ricorrente.

Con richieste istruttorie.

Con vittoria di spese e competenze difensive da distrarsi in favore del sottoscritto difensore.

PREMESSA IN FATTO

In esecuzione della deliberazione n. 1953 del 7.12.2020, l'ASL Teramo indiceva il concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di n. 48 posti per Collaboratori Amministrativi professionali, categoria D, a tempo indeterminato, per le esigenze delle Aziende Unità Sanitarie Locali di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti e Avezzano-Sulmona-L'Aquila.

I posti venivano così distribuiti:

- 19 posti da riservare alle esigenze dell'ASL Lanciano Vasto Chieti;
- 10 posti all'AUSL di Teramo;
- 19 posti all'AUSL di Avezzano - Sulmona - L'Aquila.

Il bando veniva pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 41 Speciale (Concorsi) del 5/03/2021 ed, in estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^a serie speciale, concorsi n.30 del 16/04/2021.

Con Delibera n. 1834 del 29 ottobre 2021, in ottemperanza al DL. 44/2021, in luogo dello svolgimento delle 3 prove originariamente previste con il bando, veniva previsto l'espletamento di un'unica prova scritta in luogo della prova preselettiva.

Con la medesima deliberazione, l'amministrazione procedeva alla nomina della Commissione giudicatrice ed ammetteva con riserva allo svolgimento dell'unica prova scritta tutte le 1420 domande di partecipazione pervenute alla scadenza del bando, riservando l'ammissione o esclusione definitiva di ciascun candidato, successivamente allo svolgimento della prova scritta.

In data 30.11.2021, veniva svolta la prova mediante l'ausilio di un dispositivo elettronico alla presenza di n. 742 candidati.

La ricorrente, in possesso di Laurea in Scienze giuridiche (classe n. 31) conseguita in data 06.10.2009, partecipava alla prova d'esame del 30 novembre 2021, risultando, all'esito, idonea con punteggio pari a **53,94** e, quindi, superava la prova. Tuttavia, con deliberazione n. 0776 del 15.04.2022, l'Asl di Teramo scioglieva la riserva, e, con successiva comunicazione del 20.04.2022, l'amministrazione

comunicava la sua non ammissione al concorso, in quanto non in possesso del requisito specifico di cui al punto 2, lett. b del bando, ossia il possesso di uno dei seguenti titoli Diploma di Laurea (V.O.) o Laurea Specialistica – ex DM 509/99 o Laurea Magistrale – ex DM 270/2004 in discipline giuridiche e/o economiche”.

Il bando e, conseguentemente, la deliberazione n. 0776 del 15.04.2022, contenente i motivi di esclusione della ricorrente, che avveniva in un momento successivo allo svolgimento dell'unica prova scritta, sono da considerarsi illegittimi.

Da ultimo, in data 31.05.2022, l'Asl di Teramo, nella persona del direttore generale p.t., dott. Maurizio Di Giosia, recependo dalla commissione tutti atti del concorso ed, in particolare, il verbale di redazione della graduatoria finale del 12.04.2022, assunti al protocollo con nota prot. n.0046612, con deliberazione n. 1038 approvava le graduatorie di merito delle Aziende UU.SS.LL. di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti, Avezzano-Sulmona-L'Aquila e dichiarava vincitori n. 10 candidati, relativamente all'Asl di Teramo, nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n. 48 Collaboratori Amministrativo Professionali cat. D.

Pertanto, alla ricorrente non resta che impugnare la graduatoria di merito quale atto conclusivo di tutta la procedura concorsuale, unitamente agli altri atti ad essa connessi e presupposti, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. Violazione del principio di equipollenza/equivalenza dei titoli accademici.

1.2. Violazione e/o falsa applicazione dei DM 509/1999, DM 270/2004 e Decreto interministeriale del 9.7.2009

2. Violazione della *par condicio concorsorum e del favor participationis*

3. Eccesso di potere nella forma della disparità di trattamento

4. Carenza di istruttoria.

5. Difetto di motivazione.

6. Violazione del principio di legittimo affidamento

Il *modus operandi* della Pa appare, dunque, illegittimo in quanto violativo del principio di equipollenza/equivalenza tra titoli accademici sancito da diverse norme imperative del nostro ordinamento giuridico nonché affetto da diverse forme di eccesso di potere.

Invero, vale la pena ricordare che nel nostro ordinamento le lauree magistrali, lauree afferenti il vecchio ordinamento nonché le lauree specialistiche conseguito a seguito di un percorso triennale hanno pieno valore ai fini delle valutazioni nell'ambito dei concorsi pubblici. In effetti, in capo alla P.a. non dovrebbe residuare

alcun margine di discrezionalità in merito alle valutazioni di equipollenza, in quanto quest'ultima è pre-definita *ex lege* e in particolare dalla lettura congiunta del DM 509/99, del DM 270/04 e del Decreto interministeriale del 09 luglio 2009, unitamente alla Tabella elencante i titoli equivalenti/equipollenti (depositata in atti), da cui si evince chiaramente come il titolo posseduto dalla ricorrente, *rectius* la Laurea in Scienze giuridiche (classe n. 31), sia equivalente/equipollente a quelli richiesti dall'Asl di Teramo. La non ammissione per il rifiuto dell'ASL di applicare norme imperative presenti nel nostro ordinamento costituisce una inammissibile violazione del principio della *par condicio concorsorum* nonché del principio del favor participationis, oltre a sottendere una evidente ed ingiustificata disparità di trattamento tra concorsisti!

D'altronde, sarebbe illogico e irragionevole non ritenere idonea la laurea della ricorrente. Invero, il Corso di Laurea in Scienze giuridiche – come noto - si pone l'obiettivo di formare una figura professionale specificatamente orientata alla gestione e risoluzione, con approccio interdisciplinare, dei problemi tecnico-giuridici connessi alla direzione ed alla gestione dell'impresa. Più in particolare, lo scopo del corso di studio è quello di formare persone professionalmente adatte alla complessità degli ambienti organizzativi di piccole e medie dimensioni, in grado di comprendere e gestire adeguatamente le problematiche giuridiche connesse alla direzione e gestione dell'impresa. L'attuale contesto normativo impone, infatti, a tutti gli operatori economici, ed anche alle piccole-medie imprese, il rispetto di una variegata e spesso mutevole serie di obblighi giuridici, che spaziano dai tradizionali obblighi societari e concorsuali, ai doveri in materia ambientale, in materia lavoristico e previdenziale, in materia urbanistica, alle prescrizioni in campo amministrativo. Non a caso la matrice formative è duplice: sia giuridica che economica (basti pensare che si sostengono esami come Diritto privato e come Economia aziendale); e ciò per significare che il percorso formativo intrapreso dalla ricorrente l'ha condotta – inevitabilmente – ad assumere tutte quelle competenze che un Collaboratore amministrativo, del tipo di specie, dovrebbe avere.

Il Corso di laurea *de quo* “porta” ad un laureato in grado di completare il proprio percorso formativo teorico sia in ambito giuridico che economico.

La Mancini ha tutte le competenze richieste per svolgere le mansioni richieste per la figura messa a bando e la sua Laurea (di natura mista giuridico-economica) è pienamente idonea, rientrando tra i titoli equivalenti/equipollenti.

Pertanto, il bando di concorso deve essere dichiarato illegittimo nella parte di riferimento e in ogni caso la clausola relativa ai “*Requisiti specifici di ammissione*”, anche per la mancanza di qualsivoglia riferimento al principio di equivalenza/equipollenza. La norma di legge, esistente sul punto, invero, ha – ovviamente – un valore superiore rispetto alla *lex specialis* che quindi deve ritenersi integrato in tal senso.

Del resto, quanto sinora argomentato, trova prova fattuale in altri bandi attinenti il medesimo ruolo e profilo indetti da altre Aziende Sanitarie, all’interno dei quali si prevede espressamente il titolo della ricorrente, nei quali vi è un *remand* diretto a titoli equipollenti/equivalenti, al fine di garantire il favor participationis.

Le differenziazioni tra candidati concorsisti, nell’ambito delle procedure concorsuali, devono essere inoltre puntualmente giustificate; ma tale *discrimen* nel caso di specie è destituito totalmente di fondamento giuridico nonché da ragioni giustificatrici. Le comunicazioni di esclusione ricevute a mezzo pec nonché la delibera di scioglimento di riserva appaiono totalmente prive di motivazione: non è dato comprendere sulla scorta di quali basi giuridiche il titolo dichiarato dalla ricorrente non siano in linea con le esigenze dell’Asl, nel senso indicato dall’art. 42 del DPR 220/2001, né tantomeno in quali termini i titoli accademici dichiarati non siano titoli sufficienti all’espletamento delle mansioni inerenti la figura professionale oggetto di concorso. Va da sé che l’esclusione è immotivata, irragionevole e quindi illegittima.

Invero, l’ esclusione della ricorrente da parte dell’Asl di Teramo per mancanza del requisito di cui al punto 2 lett. b del bando è sganciata da qualsivoglia dato istruttorio. Si tratta, in effetti, di un comportamento isolato di questa Amministrazione, che ammettendo la partecipazione soltanto ad alcuni titoli di studio, ha gravemente lesionato gli interessi della ricorrente: preliminarmente, poiché il controllo sul titolo di studio interviene in un momento successivo all’espletamento della prova ma, ancor più, perché, trattandosi di un requisito specifico dirimente alla partecipazione al concorso e alla prova concorsuale, sarebbe dovuto essere motivato e valutato in un momento anteriore allo svolgimento delle prove. Ebbene, una cosa è la valutazione del titolo di studio per la partecipazione al concorso del candidato; ben altra cosa, costituisce la valutazione del titolo di servizio che non implica un comportamento escludente da parte dell’Amministrazione procedente, al più l’attribuzione di un punteggio

aggiuntivo dopo l'espletamento delle prove scritte; la valutazione del titolo di studio costituisce senza dubbio un requisito che l'amministrazione avrebbe dovuto valutare sin da principio, non ingenerando una qualsivoglia legittima aspettativa nei candidati dapprima al superamento della prova concorsuale e, conseguentemente, a ricoprire il posto di lavoro messo a bando con il concorso. La mancanza di una preliminare istruttoria da parte dell'Amministrazione che ha bandito il concorso, e, l'ammissione di tutti i candidati allo svolgimento della prova costituisce già di per sé, creazione di una aspettativa ingenerata nei candidati, che passa attraverso lo studio delle materie della prova concorsuale causando nei concorrenti stati di ansia da prestazione, preoccupazioni e timore.

*

7. Violazione dell'art.42 DPR 220 del 2001

8. Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità

9. Ingiustizia grave e manifesta

10. Sviamento di potere

11. Violazione del principio di trasparenza amministrativa

12. Violazione del legittimo affidamento

L'art. 42 del DPR 220 del 2001 rubricato "*requisiti specifici di ammissione al concorso per il profilo di collaboratore amministrativo professionale Cat D*" subordina la scelta del titolo di studio richiesto alle specifiche esigenze organizzative dell'Azienda. Ed, infatti, tra i requisiti specifici per tale profilo professionale, è previsto: *a) diploma di laurea corrispondente allo specifico settore di attività da indicarsi nel bando di concorso in relazione alle esigenze organizzative dell'azienda sanitaria; b) abilitazione professionale, ove prevista.*

Nella scelta discrezionale, alquanto, discutibile dei titoli di studio da parte dell'Amministrazione procedente, sono stati omessi tra quelli valutabili per la partecipazione al concorso, la laurea della ricorrente. Come poc' anzi discusso, trattasi di una scelta alquanto discutibile, dal momento che costituisce un *unicum* nel panorama dei recenti concorsi indetti da altre Amministrazioni sanitarie per il medesimo profilo professionale messo a bando, ovvero sia quello di collaboratore amministrativo professionale di categoria D.

La discrezionalità di cui gode la P.a. deve essere sempre intesa in senso ampliativo della sfera giuridica degli interessati e non in senso negativo, riduttivo e ancor di più limitativo per gli interessi della candidata, dal momento che questa dapprima si è vista ammessa, seppur con riserva, a partecipare alle prove scritte, portando con

sé stress, ansia ed ancora un notevole impiego di risorse ed energie, vedendosi *ex abrupto*, poi esclusi con comunicazione del 20.04.2022 per mancanza di un requisito sul quale non può oggettivamente limitarsi la discrezionalità e sul quale avrebbe ben agito l'amministrazione se avesse istruito il procedimento con largo anticipo rispetto al 30 novembre del 2021, giorno in cui i candidati venivano convocati presso l'aula di svolgimento della prova scritta, posto che in ogni caso come comprovabile *per tabulas* la ricorrente possiede un titolo ai sensi di legge equipollente ed equiparato a quelli di cui lamenta il possesso l'Asl. Inoltre, il titolo di studio della ricorrente – anche alla luce degli altri bandi concorsuali inerenti il medesimo profilo – è più che compatibile – ai sensi della norma succitata – con le funzioni a cui sarebbe chiamato il Collaboratore amministrativo Cat. D e pienamente in linea con le "esigenze organizzative" dell'ASL; del resto, la P.a. nelle comunicazioni di non ammissione – come già anticipato – non spiega alcunché né motiva in che senso il titolo accademico della ricorrente concorsista non sia in linea con le dette esigenze. Da ciò il travalicamento dei limiti della ragionevolezza e illogicità da parte dell'ASL. Sul punto granitica giurisprudenza ha chiarito che: “la discrezionalità nell'individuazione dei requisiti per l'ammissione va esercitata tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire o per l'incarico da affidare, ed è sempre naturalmente suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto i profili della illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà” (Cfr. Consiglio di Stato sez. V, 28 febbraio 2012, n. 2098).

Se così stanno le cose, a nulla sarebbero valsi gli sforzi profusi dalla candidata per la preparazione alle prove, vanificando tutte le speranze e sforzi che inevitabilmente ogni candidato matura nel periodo di preparazione al concorso; la sua attitudine allo svolgimento dell'incarico messo a bando, quindi, oltre che dal titolo di studio, è stata peraltro comprovata dal sostenimento e successivo esito positivo della prova espletata e dal conseguimento di un punteggio pari a 53,94. In effetti, la ricorrente ha superato brillantemente le prove, collocandosi in posizione utile per ricoprire i posti messi a bando dall'Amministrazione. Chiaro e palese è dunque il comportamento gravemente lesivo degli interessi di parte ricorrente, che si è vista esclusa dal concorso per la valutazione del titolo di studio in un momento successivo all'espletamento della prova, disattendendo completamente il dettato normativo e costituzionale.

L'operato amministrativo in ogni caso nella specie è sindacabile dal G.A. in quanto travalicante i limiti della logicità e della ragionevolezza per quanto di seguito si esporrà. E'notorio che il titolo di studio sia un requisito fondamentale di ammissione al concorso, non per l'inserimento in una graduatoria di idonei. Relativamente ad esso, cioè in relazione all'individuazione del titolo idoneo per l'accesso a una determinata qualifica, la Pubblica Amministrazione gode di un'ampia discrezionalità che, pur non sfuggendo al sindacato di legittimità, può essere concretamente apprezzata soltanto se trasmodi in irragionevolezza, arbitrarietà e illogicità manifesta (Cons. Stato 75/2014). E' chiaro e lapalissiano che si tratti di un adempimento che ciascuna amministrazione che bandisce un concorso pubblico debba effettuare preliminarmente allo svolgimento delle prove trattandosi, giova una volta in più ribadirlo, di un requisito di ammissione allo svolgimento delle prove scritte.

A tal proposito, è utile rilevare in questa sede come i titoli devono essere individuati e valutati secondo un criterio di rilevanza e di attinenza con le materie oggetto delle prove d'esame e con le funzioni che si andranno ad esercitare, cercando il giusto equilibrio tra la valorizzazione delle competenze e del merito.

*

Anche la riserva su un titolo di accesso al sostenimento delle prove risulta irragionevole e illogica, in quanto valutare un titolo di ammissione dichiarato esplicitamente in domanda, non implica alcuna particolare complessa valutazione da parte della P.a. L'azione amministrativa nel caso concreta non è stata protesa all'interesse pubblico, e in tal caso a garantire una forma di selezione tra i più meritevoli e capaci, ma ha subito uno sviamento talmente tale da essere sindacabile dal Ga.

Orbene, il titolo indicato in domanda è quello effettivamente in possesso del concorrente ricorrente, la P.a. non avrebbe avuto bisogno di alcuna riserva perché o ritiene immediatamente quel titolo incluso tra quelli previsti dal bando oppure no. Nessun senso, infatti, ha avuto condurre la ricorrente a sostenere la prova, superarla, salvo poi escluderla per mancanza di un idoneo titolo di accesso (a dire della P.a.). La riserva, così intesa dalla P.a., è illegittima e sottende un palese vizio di mancanza di trasparenza: sembrerebbe quasi che la P.a., per il tramite di questa "strana" riserva, abbia voluto selezionare arbitrariamente chi ammettere o meno alla successiva prova, intromettendo dopo la prova espletata un nuovo e illegittimo filtro

di selezione. E ciò non può non indurre ad un dubbio sulla genuinità dell'intera procedura di concorso. La funzione della riserva, per come inizialmente pubblicata (cfr. atti allegati), sarebbe dovuta essere semplicemente essere quella di verificare la correttezza, la veridicità nonché la completezza del titolo di ammissione dichiarato; se questo fosse rientrate o meno tra quelli indicati dal bando è una valutazione immediata e di certo svolgibile in brevi tempi e non addirittura un anno dopo la pubblicazione del bando (cfr. art. 16 del bando, a mente del quale "*il presente bando è stato pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n.41 Speciale (Concorsi) del 5/03/2021 ed in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale – concorsi n.30 del 16/04/2021 ed è acquisibile dal sito web dell'Azienda: www.aslteramo.it – Sezione "Concorsi e Avvisi"*). L'esclusione per mancato possesso del titolo di ammissione è intervenuta invero irragionevolmente ed in forma irregolare, dopo un lasso di tempo considerevole dalla data di pubblicazione del bando e anche dalla scadenza del termine di presentazione telematica della domanda di partecipazione (**4.4.2021**). Il decorso del tempo, unitamente all'espletamento della prova superata con esito positivo, ha inevitabilmente creato il legittimo affidamento in capo alla ricorrente relativamente al buon esito del primo filtro selettivo, ossia l'ammissione al concorso, e anche perché in realtà non sussistono ragioni per non essere così.

*

13. Violazione del diritto alla privacy

Inoltre, l'amministrazione procedente ha errato nell'ammettere con riserva e pubblicare i nominativi di ciascun partecipante per poi, di seguito rendere noti i criteri di valutazione della prova scritta. Tale procedimento logico da parte dell'Asl sarebbe dovuto essere invertito al fine di garantire trasparenza, imparzialità e buon andamento, principi che stanno alla base della Carta costituzionale e che dovrebbero animare l'operato di tutte le PA. Sul punto la giurisprudenza amministrativa asserisce che affinché possa essere garantita l'imparzialità e la regolarità della procedura, la commissione giudicatrice deve determinare i criteri di valutazione dei titoli e delle prove d'esame prima di rendere noti i nominativi dei candidati (Tar Lombardia Milano, sez III, 03/09/2020, n. 1638). Anche in questo frangente, l'Asl di Teramo ha completamente disatteso tali principi nel suo modus operandi, pubblicando un avviso indicante i criteri di valutazione delle prove a firma del segretario verbalizzante della commissione non recante una data certa, e

che implicitamente può desumersi dalla pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione siano stati pubblicati dopo aver reso noto il nominativo di tutti i partecipanti.

Costituisce ormai obbligo delle Amministrazioni che trattano dati personali, anche alla luce del Regolamento GDPR in materia di protezione dati personali delle persone fisiche nell'espletamento delle procedure concorsuali **omettere il nominativo di ciascun candidato fino all'espletamento delle prove e renderli noti in un momento successivo, ossia in fase di approvazione della graduatoria finale. Tale comportamento, dunque è in totale distonia con i principi della carta costituzionale, gravemente lesivo del principio di buon andamento e dei principi che regolamentano lo svolgimento di una qualsiasi procedura ad evidenza pubblica.** Del resto, è agevole constatare l'erroneo modus operari dell'ASL anche in considerazione di quanto avviene negli altri concorsi della medesima Regione: si allega invero – a titolo esemplificativo e per tuziorismo – l'Elenco ammessi alla prova orale del *CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI n. 10 POSTI DI CATEGORIA D – PROFILO PROFESSIONALE SPECIALISTA del MERCATO del LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO*, dal quale è possibile desumere come i concorsisti vengano indicati con un numero e non con nome e cognome. E ciò a comprova della palese erroneità del modus operandi amministrativo.

*

14. Violazione dell'art. 51 Cost.

15. Violazione del principio del buon andamento amministrativo.

16. Violazione del principio di proporzionalità.

Appare eccessivamente ingiusto, iniquo e inopportuno che un errore afferente l'azione amministrativa possa avere ripercussioni negative sulla ricorrente. Va da sé che una simile situazione rappresenta una violazione evidente del giusto procedimento e della *par condicio concorsorum*. Orbene, seppur vero che l'Amministrazione gode di una certa discrezionalità nella gestione delle procedure concorsuali, tale discrezionalità non può sconfinare – come invece accaduto nella specie – nella manifesta irragionevolezza ed illogicità; per tali motivi, l'azione amministrativa di specie è pienamente sindacabile dal Giudice amministrativo. Nel caso di specie, E' palese come i criteri del bando impugnati non risultano in parte qua proporzionali rispetto all'oggetto della specifica procedura selettiva ed al posto

da ricoprire tramite la stessa, risolvendosi pertanto in una immotivata ed eccessiva gravosità rispetto all'interesse pubblico perseguito.

L'operato amministrativo nel caso di specie rappresenta un atteggiamento anti-meritocratico e svilisce profondamente la *ratio* stessa e la funzione del concorso pubblico di cui all'art. 51 Cost. (*"Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge"*), oltre che risultare lesivo del principio del buon andamento della P.a. espresso dall'art. 97 Cost.

17. Illegittimità derivata della graduatoria di merito

E' utile rilevare in questa sede come la Graduatoria finale, impugnata con il presente gravame unitamente a tutti gli altri atti connessi e conseguenti, inficiati da invalidità/illegittimità, subisca anch'essa le conseguenze negative dell'agire in maniera illegittima da parte dell'amministrazione procedente, in quanto naturale provvedimento conclusivo dell'intero iter concorsuale. Sussiste, invero, tra gli atti della procedura un collegamento così stretto nel contenuto e negli effetti da far ritenere che l'atto successivo, la graduatoria finale per l'appunto, sia emanazione diretta e necessaria di quello precedente (le comunicazioni di esclusione inviate alla ricorrente), così che il primo è in concreto tanto condizionato dal secondo nella statuizione e nelle conseguenze da non potersene discostare (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 10 novembre 2020 n. 6922).

Gli atti presupposti e connessi infatti sono il fondamento esclusivo di quello applicativo, nel senso che l'esistenza e la validità del primo sono condizioni necessarie affinché il secondo possa legittimamente venire ad esistenza; essendo gli atti collegati da un rapporto di stretta connessione, le sorti dell'atto presupposto si ripercuotono inevitabilmente su quelle dell'atto presupponente.

Dal punto di vista strutturale, de facto, tra gli atti sussiste una relazione di successione giuridica e cronologica o di logico concatenamento: l'atto presupposto non soltanto prepara e precede quello presupponente, ma ne è il sostegno esclusivo.

L'illegittimità e il conseguente annullamento degli atti presupposti determinano l'illegittimità anche della graduatoria conseguente, venendo meno la situazione giuridica che costituisce la condizione unica e necessaria per la sua esistenza: in definitiva, chiaro è che l'annullamento degli atti presupposti si ripercuotono anche sulla graduatoria di merito, che ne è travolta e caducata.

La graduatoria finale è di conseguenza illegittima e risente, peraltro, dei vizi di legittimità degli atti presupposti già censurati con ricorso principale per i seguenti motivi di diritto

- ***Sulla richiesta risarcitoria***

In caso di mancata ri-ammissione alla procedura concorsuale per qualsivoglia motivo, la P.a. risulterebbe responsabile direttamente dei danni provocati alla concorsista ricorrente, la quale - anche in considerazione dell'elevato punteggio conseguito durante la prova scritta (53,94) - ha irreversibilmente perso la *chances* di prestare servizio (trattasi, peraltro, di rapporto a tempo indeterminato). Non solo: la ricorrente ha subito danni diretti poiché prima è stata ammessa a sostenere una prova di concorso, investendo risorse economiche e non, salvo poi ritrovarsi ex abrupto esclusa e tanto sulla base di una circostanza valutabile immediatamente all'atto dell'ammissione. Il nesso di causalità è quindi evidente: l'esclusione disposta, e dopo il sostenimento di una prova, all'esito di cui la ricorrente è risultata idonea rappresenta un fatto illecito e come tale risarcibile da parte della P.a. in favore della medesima, in caso di impossibilità di tutelare le di sue ragioni in altre forme.

Il risarcimento del danno è altresì dovuto per mancato rispetto delle ragioni di privacy nonché per violazione del legittimo affidamento creato essendo intervenuta l'esclusione dopo un anno dalla dichiarazione del titolo di accesso al concorso e dopo, non solo aver investito risorse economiche e non per essa, ma anche aver superato brillantemente la prova prevista.

Sull'istanza cautelare

I motivi di ricorso dimostrano ampiamente la sussistenza del *fumus boni iuris*.

Quanto al *periculum*, grave ed irreparabile risulterebbe il pregiudizio che la ricorrente subirebbe qualora Codesto Giudice non sospendesse con urgenza gli effetti degli atti impugnati e non disponesse ogni altra idonea misura cautelare ritenuta più congrua in considerazione dell'evidente pregiudizio subito: misure, giova ribadirlo una volta in più, quali la sospensione immediata della procedura e l'ammissione con riserva di Valentina Mancini tra gli idonei e in Graduatoria; tali misure garantirebbe la pienezza e l'effettività della tutela.

Una scelta di segno opposto, di contro, inficierebbe l'*utilitas* conseguibile nelle more dell'attesa del giudizio di merito, giacché la ricorrente rischierebbe, per cause

a loro non imputabili, di perdere importanti opportunità di impiego e con assoluta incertezza sul proprio futuro. L'attesa dell'udienza di merito peraltro è inconciliabile con le esigenze di giustizia della ricorrente, stante i tempi medi della giustizia amministrativa – invero – la medesima verrebbe fissata sicuramente anni dopo la stabilizzazione delle Graduatorie approvate e sicuramente una volta in cui il fabbisogno di personale sarà esaurito.

Con decreto n. 00098/2022, nel ricorso iscritto al numero di registro generale 212/2022, è stata respinta la richiesta di istanza cautelare monocratica ex art. 56 cpa, per via della mancata pubblicazione della graduatoria di merito.

Orbene, applicando a contrariis il detto principio, in considerazione dell'approvazione della graduatoria di merito, avvenuta con deliberazione n. 1038 del 31.05.2022, appare manifesta l'urgenza di ottenere un provvedimento sospensivo o l'adozione di ogni altra misura cautelare ritenuta più idonea a salvaguardare gli interessi di parte ricorrente, dal momento che l'Asl di Teramo ha già disposto con tale deliberazione l'avvio delle procedure per la stipula dei contratti per i vincitori. E, dunque, l'iter concorsuale è in fase di definizione, ma la ricorrente ne è stata ingiustamente estromessa. In effetti, l'attesa dell'udienza di merito renderebbe – come già detto - eccessivamente gravoso tutelare le ragioni della ricorrente. Alla ricorrente toccherebbe poi intraprendere una serie di azioni civilistiche volte a privare di efficacia i contratti stipulati od altre azioni comportanti comunque ulteriori investimenti di risorse sia materiali che immateriali.

Per tale ragione, si ritiene che sussistano i presupposti per invocare la concessione delle misure cautelari: sospensione della procedura, ammissione con riserva nelle graduatorie di merito.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Qualora Codesto Organo giudicante non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite nei riguardi dei controinteressati, si chiede di poter provvedere all'autorizzazione della notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online delle Pa resistenti, ex art. 41 c.p.a., o con altra forma ritenuta opportuna, in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati.

*

Tutto ciò premesso, voglia codesto Ecc.mo Tribunale adito accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- **in via preliminare:** solo se ritenuto opportuno, disporre la notifica per pubblici proclami nelle forme ritenute più opportune;

- **in via cautelare:** sospendere, nei limiti dell'interesse della parte ricorrente, l'efficacia dei provvedimenti impugnati, assumendo i provvedimenti cautelari ritenuti più opportuni, e nello specifico, sospendere la procedura concorsuale e/o considerare con riserva *idonea/vincitrice* la ricorrente, avendo quest'ultima conseguito un punteggio superiore alla soglia di sbarramento all'esito della prova (per come meglio argomentato in narrativa) e, quindi, ammetterla – sempre con riserva – al successivo step procedurale;

- **nel merito:** accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti in epigrafe indicati, dichiarando *idonea e/o idonea vincitrice* la ricorrente e ammettendola in Graduatoria di merito; in subordine, disporre il risarcimento dei danni subiti e subendi in suo favore.

Ai fini fiscali – trattandosi di pubblico impiego /concorsi pubblici - si dichiara che è dovuto un contributo unificato pari ad Euro 325,00.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione.

Produzione giusta indice.

Belvedere Marittimo/Cosenza, 13.06.2022

Avv. Danilo GRANATA